

C6960 - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - G.O.R.I./ACQUEDOTTO VESUVIANO
Provvedimento n. 14205

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2005;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Gestione Ottimale Risorse Idriche - G.O.R.I. S.p.A., pervenuto in data 17 marzo 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Gestione Ottimale Risorse Idriche - G.O.R.I. S.p.A. (di seguito GORI) è stata costituita per gestire in regime di affidamento il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale n. 3 Sarnese-Vesuviano della Regione Campania.

GORI è attualmente controllata congiuntamente dall'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano con il 51% e dalla società Sarnese Vesuviano S.r.l. (di seguito SV) con il 27% circa, soggetti tra cui intercorrono appositi patti parasociali. SV, che è stata selezionata quale socio privato tecnico di GORI a mezzo di procedura a evidenza pubblica, risulta a sua volta controllata in via esclusiva da ACEA S.p.A.¹.

Nel 2003 GORI ha realizzato un fatturato pari a circa 14,7 milioni di euro; il fatturato consolidato di ACEA nello stesso periodo è stato di circa 1,43 miliardi di euro.

Acquedotto Vesuviano S.p.A. (di seguito AV) è una società operante nell'approvvigionamento e distribuzione idrica in alcuni Comuni ricompresi nell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano, sulla base di concessioni in regime di deroga ai sensi della legge n. 36/94. La società è attualmente controllata in via esclusiva da Società Italiana per il Gas - Italgas S.p.A. (di seguito, Italgas).

Nel 2003 AV ha realizzato un fatturato pari a circa 26,2 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione di concentrazione consiste nell'acquisizione da parte di GORI del 100% del capitale sociale di AV, a mezzo della rilevazione del pacchetto azionario attualmente detenuto da Italgas.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto all'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione in esame interessa le attività relative al servizio idrico integrato (di seguito SII), comprendenti le fasi di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua (c.d. servizi di acquedotto), raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e loro depurazione (c.d. servizio di depurazione)².

Sotto il profilo della definizione geografica del mercato, va considerato che GORI è il gestore del SII per l'ATO 3 Sarnese-Vesuviano, e che anche AV opera all'interno di tale ambito offrendo i servizi di approvvigionamento e distribuzione idrica ad alcuni Comuni in regime di concessione in deroga ai sensi della legge n. 36/94.

Effetti della concentrazione

Tenuto conto della natura di monopolio legale della gestione dei servizi idrici, l'acquisizione del controllo di AV da parte di GORI lascerà inalterata la preesistente situazione concorrenziale, in quanto comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro nell'ambito dell'ATO 3 Sarnese-Vesuviano, peraltro funzionale a una più efficiente gestione

¹ [Cfr. provv. C6892 - ACEA/Sarnese Vesuviano del 16 febbraio 2005, in *Bollettino n. 7/2005.*]

² [Per considerazioni più approfondite sul mercato del prodotto, vd. provv. C6855 - Società Metropolitana Acque Torino-Azienda Mediterranea Gas e Acqua/Società Azionaria per la condotta di acque potabili del 20 gennaio 2005, in *Bollettino n. 3/2005*; provv. C6892 - ACEA/Sarnese Vesuviano cit.; provv. C6907 - Compagnie Générale des Eaux/Enel Hydro-Idrosicilia del 2 marzo 2005, in *Bollettino n. 9/2005.*]

integrata nei diversi Comuni all'interno dell'ATO. Anche tenendo conto di un incremento della quota di ACEA, controllante congiunto di GORI attraverso SV, questo appare in ogni caso del tutto marginale e pertanto non in grado di modificare sostanzialmente l'assetto concorrenziale dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà